



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
63	14/02/2025	50	17	8

Oggetto:

Art. 208 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Rigetto istanza di Autorizzazione Unica alla realizzazione e gestione di un impianto per lo stoccaggio e il trattamento di rifiuti non pericolosi da realizzarsi nel Comune di Pozzuoli (NA) alla via Fascione (ex Macello Comunale). Proponente: Ricicla S.r.l.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : B7C243CCFC2733440DD885790F041321D9BC121C

Frontespizio Allegato : E5F2B3A375D24C19B19975F9A9F3320AFE58671A



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. De Geronimo Pier Giorgio

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
63	14/02/2025	17	8

Oggetto:

Art. 208 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Rigetto istanza di Autorizzazione Unica alla realizzazione e gestione di un impianto per lo stoccaggio e il trattamento di rifiuti non pericolosi da realizzarsi nel Comune di Pozzuoli (NA) alla via Fascione (ex Macello Comunale). Proponente: Ricicla S.r.l.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO che

- a) l'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. disciplina la procedura per l'approvazione dei progetti e le Autorizzazioni per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti;
- b) con DGRC n. 08/2019, la Regione Campania, in attuazione della citata normativa, ha dettagliato la procedura per l'approvazione dei progetti e per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dei succitati impianti;
- c) con DGRC n. 223/2019, la Regione Campania ha approvato le Linee Guida regionali contenenti le prescrizioni di prevenzione del rischio di incendio da inserire obbligatoriamente negli atti autorizzativi riguardanti la messa in esercizio degli impianti di trattamento dei rifiuti.

ATTESO che

- a) il sig. Felice Russo, in qualità di Legale Rappresentante della Ricicla S.r.l. con sede legale in Quarto (Na) alla via Masullo n. 37, ha inoltrato, acquisizione con prot. n. 2022.0118499 del 03/03/2022, istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. alla realizzazione e gestione di un impianto per lo stoccaggio e il trattamento di rifiuti non pericolosi da realizzarsi nel Comune di Pozzuoli (Na) alla via Fascione (ex Macello Comunale) in area catastalmente censita al fg. 83 p.la 261;
- b) il progetto di che trattasi è stato sottoposto alla verifica di assoggettabilità alla VIA e che con D.D. n. 17 del 12/03/2018 è stato escluso, con prescrizioni, dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale su parere conforme della Commissione VIA, VAS, VI espresso nella seduta del 06/02/2017;
- c) con nota prot. n. 2022.0263244 del 19/05/2022, la scrivente UOD chiedeva alla proponente di sottoporre nuovamente all'Ufficio competente il progetto presentato ex art. 208 D. Lgs. 152/06 ai fini della verifica di congruità dello stesso con il progetto valutato in sede di verifica di assoggettabilità alla VIA, atteso che nel progetto presentato ex art. 208 la proponente intendeva apportare un considerevole aumento dei quantitativi giornalieri ed annui relativamente ai codici EER 15.01.01 e 20.01.01, con conseguente aggravio delle operazioni (R3, R12, R13, D13, D14, D15) che si intendeva svolgere su di essi;
- d) con nota acquisita al prot. n. 2022.0373111 del 19/07/2022, la proponente chiedeva che venisse valutato ex art. 208 D. Lgs. 152/06 il medesimo progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità alla VIA ed escluso dalla stessa con il D.D. n. 17 del 12/03/2018 rinunciando così al predetto aumento dei quantitativi giornalieri ed annui relativamente ai codici EER 15.01.01 e 20.01.01;
- e) lo scrivente Ufficio, con nota prot. n. 2022.0412709 del 12/08/2022, ha trasmesso alla proponente opportuna richiesta di integrazione della documentazione mancante;
- f) la proponente ha inoltrato via pec allo scrivente Ufficio rispettivamente in data 18/10/2022 e 28/10/2022, acquisizione prot. n. 2022.0508975 del 18/10/2022 e prot. n. 2022.0538299 del 02/11/2022, la documentazione integrativa richiesta;
- g) con nota prot. n. 2022.0611179 del 09/12/2022, è stato comunicato l'avvio del procedimento di che trattasi ed è stata contestualmente indetta e convocata la Conferenza di Servizi per il giorno 10/01/2023 regolarmente tenutasi in modalità telematica;
- h) con acquisizione prot. n. 2023.0149170 del 20/03/2023, la proponente ha trasmesso le integrazioni e le precisazioni richieste nell'ambito della seduta di Conferenza del 10/01/2023 tra le quali l'istanza di proroga del citato D.D. n. 17 del 12/03/2018, attesa l'intervenuta scadenza dello stesso, presentata presso l'allora Staff Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali – 50.17.92 della Regione Campania quale ufficio competente in materia di VIA;
- i) con nota prot. n. 2023.0158520 del 23/03/2023, questa UOD ha disposto la sospensione del procedimento *de quo* per intervenuta scadenza del precitato D.D. n. 17 del 12/03/2018 fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi della Parte II del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. del progetto in esame, stante quanto disposto dall'art. 29 co. 1 D. Lgs. 152/06 e s.m.i secondo cui: *"I provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge"*;
- l) con acquisizione prot. n. 2023.0269874 del 25/05/2023, lo Staff Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali – 50.17.92 – ha inviato nota con la quale comunicava allo scrivente Ufficio di aver proceduto, all'esito della relativa procedura ex art. 10bis L. 241/90, al rigetto dell'istanza di proroga del provvedimento VIA più volte citato relativo al progetto di che trattasi;
- m) con nota prot. n. 2023.0327506 del 27/06/2023, la scrivente UOD ha comunicato alla società proponente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 208 in esame ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 e s.m.i., atteso che il progetto proposto risultava, in quel momento, ormai privo della necessaria valutazione di impatto ambientale;
- n) con nota prot. n. 2023.0352035 dell'11/07/2023, questa UOD procedeva al rigetto dell'istanza in esame essendo infruttuosamente decorsi i termini stabiliti ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 e s.m.i.;

della Conferenza e quelli dei titoli rilasciati rende poco chiara la comprensione della vicenda edilizia del realizzando impianto, lasciando tuttora insoluti numerosi dubbi sulle valutazioni in merito;

c) il Comune di Pozzuoli, nella medesima nota prot. n. 0012989 del 29/01/2025, pur prendendo atto che dall'ulteriore documentazione trasmessa dalla proponente emerge la volontà di assecondare le prescrizioni ricevute, rappresenta che tale intendimento dichiarato non sana, tuttavia, le difformità tra i titoli autorizzativi rilasciati e gli elaborati progettuali presentati in sede di Conferenza;

d) il più volte richiamato D.D. n. 17 del 12/03/2018 di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, prorogato dal D.D. n. 105 del 03/05/2024, prescrive espressamente che il progetto in esame deve essere provvisto, tra l'altro, del parere preventivo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e del permesso a costruire del Comune di Pozzuoli.

CONSIDERATO che

a) da quanto rilevato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli e dal Comune di Pozzuoli, anche in seguito all'esame delle controdeduzioni trasmesse dalla proponente, è emerso che il progetto *de quo* proposto dalla Ricicla S.r.l. può determinare una netta "*deminutio*" del patrimonio paesaggistico del contesto puteolano e che dello stesso progetto non risultano dimostrate la legittimità edilizia né la conseguente aderenza ai titoli edilizi rilasciati;

b) una delle condizioni che l'Ufficio Valutazioni Ambientali aveva prescritto ai fini dell'esclusione del progetto *de quo* dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (parere preventivo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio) risulta non positivamente avverata mentre su un'altra (permesso a costruire del Comune di Pozzuoli) lo stesso Comune ha rappresentato, come evidenziato in precedenza, che allo stato attuale non vi sono i presupposti per una conclusione favorevole del procedimento di cui trattasi restando irrisolti gli aspetti legati all'edilizia e che dall'istruttoria fin qui realizzata dall'Ente comunale emerge una generale e diffusa confusione oltre che un'approssimazione in merito alla documentazione relativa agli aspetti squisitamente edilizi. Inoltre, il Comune ha rilevato, altresì, che l'incongruenza tra gli atti della Conferenza e quelli dei titoli rilasciati rende poco chiara la comprensione della vicenda edilizia del realizzando impianto, lasciando tuttora insoluti numerosi dubbi sulle valutazioni in merito.

RITENUTO

conformemente alle risultanze istruttorie e all'esito dei pareri prevalenti espressi dalla Conferenza di Servizi nonché delle determinazioni finali sfavorevoli espresse dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli e dal Comune di Pozzuoli in merito alle controdeduzioni prodotte dalla proponente, di dover procedere al rigetto dell'istanza, acquisita con prot. n. 2022.0118499 del 03/03/2022, presentata dalla Ricicla S.r.l., con sede legale in Quarto (Na) alla via Masullo n. 37, avente ad oggetto "*Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. alla realizzazione e gestione di un impianto per lo stoccaggio e il trattamento di rifiuti non pericolosi da realizzarsi nel Comune di Pozzuoli (Na) alla via Fascione (ex Macello Comunale)*".

VISTI

- il D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- la L. n. 241/90 e s.m.i.;
- la DGRC n. 08/2019.

Sulla base dell'istruttoria effettuata e su proposta di adozione del presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento, dott. Cristiano Emanuele Esposito, che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

DECRETA

per tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente trascritto e riportato:

di RIGETTARE conformemente alle risultanze istruttorie e all'esito dei pareri prevalenti espressi dalla Conferenza di Servizi nonché delle determinazioni finali sfavorevoli espresse dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli e dal Comune di Pozzuoli in merito alle controdeduzioni prodotte dalla proponente, l'istanza, acquisita con prot. n. 2022.0118499 del 03/03/2022, presentata dalla Ricicla S.r.l., con sede legale in Quarto (Na) alla via Masullo n. 37, avente ad oggetto "*Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. alla realizzazione e gestione di un impianto per lo stoccaggio e il trattamento di rifiuti non pericolosi da realizzarsi nel Comune di Pozzuoli (Na) alla via Fascione (ex Macello Comunale)*".

di NOTIFICARE il presente Decreto Dirigenziale alla società proponente.

di TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Prefetto di Napoli, al Comune di Pozzuoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all'Arpac-Dipartimento Provinciale di Napoli, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, all'ASL NA 2 Nord, al Genio Civile di Napoli, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, all'Ente Idrico Campano, all'ATO Napoli 2, all'Albo Gestori Ambientali, alla Segreteria della Giunta della Regione Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro".

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 co. 4 della L. n. 241/90, è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR della Campania o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

Avv. Pier Giorgio de Geronimo